

NOTA AD ORDINANZA DEL 29.8.2014 TRIBUNALE DI MILANO, GIUDICE DOTT.SSA MILONE.



1-Dell'ammissibilità del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. come tutela alla illegittima segnalazione alla Centrale di Rischi di una posizione a "sofferenza". Definitiva rimozione dell'applicazione dell'art. 152 del Codice della Privacy.

Come ben noto, in dottrina è stato forte il contrasto relativo alla possibilità di conseguire in via interinale la cancellazione dell'errata segnalazione alla centrale rischi.

Difatti, a fronte di un iniziale orientamento che negava il ricorso alla via d'urgenza, la giurisprudenza, già a partire dalla fine degli anni '90 ha operato un progressivo riconoscimento dell'ammissibilità della tutela ex art. 700 c.p.c.

Per definizione, il procedimento ex art. 700 c.p.c. si caratterizza, per la strumentalità, propria di tutti i procedimenti cautelari, per la sussidiarietà e l'atipicità, oltretutto per la residualità: infatti esso può essere invocato, qualora non siano utilizzabili altri strumenti processuali, compresi quelli contemplati dalla legislazione speciale. Il contrasto giurisprudenziale, in materia di errata segnalazione alla centrale rischi si rimarca per il fatto che in ordine a tale questione è prevista una norma speciale l'art.152 del codice della privacy che sembra escludere l'applicazione dell'art. 700 c.p.c.

Parte della dottrina, ritiene infatti che l'azione da incardinare per la tutela dei propri diritti, a fronte dell'illegittima segnalazione, ricadesse nella sfera di applicazione del Codice della Privacy e non nell'art. 700 c.p.c.

In proposito si leggano due ordinanze del Tribunale di Verona, significative all'uopo ma di diverso tenore.

"In considerazione dell'esistenza del rimedio cautelare tipico previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 5 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione), deve ritenersi inammissibile il ricorso al procedimento d'urgenza a carattere residuale di cui all'articolo 700 c.p.c. per reagire a violazioni del codice della privacy quale l'erronea o scorretta segnalazione a sofferenza del proprio nominativo nella Centrale rischi della Banca d'Italia" (Trib. Verona Ordinanza, 22-10-2012).

Si consideri invece quest'altra ordinanza resa l'anno successivo: *"Allorquando chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole non già delle modalità con cui i dati relativi all'insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti ma semplicemente dell'assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi, la relativa controversia non è riconducibile a quelle riguardanti l'applicazione della disciplina sul codice della privacy, ma piuttosto a quel e da responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c."* (Trib. Verona, 18-03-2013).

Considerate le modifiche legislative e le diverse tesi del foro scaligero, si ritiene, ad oggi, pacificamente ammissibile il ricorso alla tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., da intendere come utile a conseguire, in sede giudiziale ed via interinale, la cancellazione di una segnalazione illegittima presso la CR, anzitutto nell'ipotesi della classificazione del credito a "sofferenza".

Nel caso di specie, l'avverso istituto di credito, non contestando il rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c, ha reso pacifico che lo strumento giudiziario da utilizzare, in caso di illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, anche nell'ipotesi di una posizione a "sofferenza", fosse il provvedimento d'urgenza previsto dal codice di rito.

2-Peculiarità dell'ordinanza del Tribunale di Milano, ottenuta dall'avvocato Biagio Riccio.

L'ordinanza in commento si presenta all'attento lettore peculiare per due ordini di ragioni.

1. In primo luogo, il Giudice milanese ritiene che lo sconfinamento non possa essere equiparato all'inadempimento
2. ed, in secondo luogo, che la revoca del fido non possa essere considerata una condizione necessaria per la segnalazione alla C.R.

Ma andiamo per ordine.

Sul primo punto, si riporta integralmente il dettato del Giudice meneghino che così statuisce: *“gli sconfinamenti (che, peraltro, rientrano fra le segnalazioni a carattere automatico) non siano indice in sé e in assenza di segnali di mancati pagamenti dei creditori, di incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, essendo nel caso di specie, al contrario, lo strumento utilizzato dall'imprenditore per adempiere ai propri obblighi verso i fornitori?”.*

E' opportuno sottolineare il concetto di incapacità non transitoria.

Difatti, un profondo contrasto è sorto relativamente al requisito per la segnalazione alla CR. Dopo quasi un decennio, oggigiorno, è pacifico considerare che il presupposto per la segnalazione sia lo stato di insolvenza da considerare nell'accezione “*levior*” rispetto a quella contemplata dalla legge fallimentare di cui all'art.5.

In sintesi, è solo la situazione “oggettiva” di incapacità finanziaria da prendere in considerazione, ovvero l'incapacità non transitoria di adempiere le obbligazioni assunte, analizzando la situazione complessiva della società, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitari, ovvero in buona sostanza di grave e non transitoria difficoltà economica, senza fare riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità(in proposito si rimanda all'esaustiva nota del prof. Martorano pubblicata in Banca Borsa e Titolo di credito numero 2 anno 2014 pag.218 e seguenti).

Circa il secondo punto, è bene illustrare che spesso le banche, una volta revocati gli affidamenti, segnalano ingiustamente il cliente alla CR.

Si consideri che gli istituti di credito nel revocare gli affidamenti, assimilino ed inglobino il concetto di revoca con il concetto di sconfinamento, ma un simile comportamento è deprecabile e sicuramente da condannare.

Difatti, come ben statuito nell'ordinanza in commento **il mancato accertamento di ulteriori obbligazioni inadempite (oltre a quella vantata dalla resistente per la revoca del fido) non consente di reputare sussistente il presupposto dell'incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.**

In sintesi, il concetto di sconfinamento non può essere equiparato all'inadempimento e la revoca degli affidamenti non è una condizione necessaria per la segnalazione alla Centrale dei Rischi.

Concludendo, si ritiene che lo strumento cautelare *ex* art. 700 c.p.c. può essere considerato, per il cliente malcapitato, quello più rapido ed efficiente per sopperire ai soprusi degli istituti bancari che illegittimamente, senza requisiti, effettuano segnalazioni alla Centrale dei Rischi con la classificazione –ingiusta- del credito a “sofferenza”.

Napoli, 3.09.2014

Avv. Biagio Narciso



Data: Ven 29/08/2014 15:07
Da: tribunale.milano@civile.ptel.giustiziacert.it
A: biagioriccio@avvocatinapoli.legalmail.it
Oggetto: COMUNICAZIONE 48102/2014/CC
Allegato/i: Allegato senza nome(*dimensione 1 KB*)
IndiceBusta.xml(*dimensione 1 KB*)
Comunicazione.xml(*dimensione 1 KB*)
21416200s.pdf.zip(*dimensione 77 KB*)

Tribunale Ordinario di Milano.

--

Comunicazione di cancelleria
Sezione: FR

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 48102/2014
Giudice: MILONE ROSSELLA
Attore principale: VIRGINIO SRL
Conv. principale: BANCA POPOLARE DI MILANO

Oggetto: ACCOGLIMENTO TOTALE
Descrizione: TOTALMENTE ACCOLTO

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 29/08/2014 15:07
Registrato da DALLARA CATERINA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni:
<http://www.processotelematico.giustizia.it/>



Tribunale Ordinario di Milano

FERIALE CIVILE

Il Giudice designato dott. Rossella Milone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28/08/2014 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 48102/2014

rilevato che la società ricorrente agisce in via cautelare per ottenere provvedimento di urgenza che ordini alla resistente di provvedere alla cancellazione della segnalazione del proprio nominativo nella categoria di rischio "sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;

rilevato che la resistente si oppone deducendo di aver correttamente valutato la situazione patrimoniale e finanziaria della società ricorrente e di aver, pertanto, rispettato le prescrizioni imposte agli intermediari finanziari ai fini della segnalazione "a sofferenza";

ritenuto, prima di affrontare il merito della questione controversa, che l'eccezione di irrivalenza del deposito cartaceo in data 22.8.2014 della memoria e dei documenti prodotti dalla ricorrente, eccezione sollevata dalla resistente con riferimento alla mancata osservanza dell'obbligo di invio telematico della memoria e dei documenti allegati, non assuma rilievo ai fini della decisione;

ritenuto, infatti, che la sommarietà dell'istruzione e l'urgenza che caratterizzano il procedimento cautelare escludano la perentorietà dei termini intermedi assegnati per il deposito e consentano la produzione in udienza e in formato cartaceo (come la ricorrente ha dichiarato di voler fare a seguito dell'eccezione della controparte) dei documenti che le parti offrono e il giudice ritiene di acquisire (la stessa resistente ha prodotto all'udienza del 28.8.2014 il proprio doc. 13 in formato cartaceo);

ritenuto, in ogni caso, che la documentazione prodotta dalla ricorrente con la suddetta memoria non sia indispensabile ai fini della decisione, essendo onere della resistente, a fronte della contestazione, dimostrare di aver correttamente operato ai fini della segnalazione;

rilevato che sussiste controversia (allo stato in fase stragiudiziale, essendosi estinto il giudizio che era stato instaurato) fra le parti in ordine ad un credito che la resistente afferma di vantare a seguito della revoca di un affidamento e la ricorrente nega sussistere sulla base di contestazioni che riguardano la misura degli interessi applicati in corso di rapporto;

rilevato che in relazione a tale credito la resistente ha effettuato la segnalazione "a sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;

rilevato che la ricorrente deduce e la resistente non contesta che:



non risultano inadempimenti verso altri creditori, fra i quali anche una società di leasing appartenente allo stesso gruppo della resistente e alla quale vengono regolarmente versati i canoni; altro rapporto obbligatorio con la resistente medesima, derivante da un contratto di mutuo ipotecario, continua ad essere regolarmente eseguito;

non risultano protesti, pignoramenti o provvedimenti giudiziari di condanna;

rilevato che la resistente deduce, tuttavia, che i presupposti della segnalazione debbano essere ravvisati, in sintesi:

- nell'inadempimento correttamente valutato nell'ambito di una situazione complessiva di rapporto con il ceto creditizio in un quadro di illiquidità
- nella sussistenza di un margine di struttura negativo evidenziato dall'ultimo bilancio depositato (relativo all'anno 2012), che denoterebbe l'incapacità della ricorrente di finanziarsi con il Patrimonio Netto
- nell'aumento, nel corso dell'anno 2013, degli sconfinamenti anche verso altre banche, che, parimenti, denoterebbe l'incapacità delle risorse proprie della ricorrente a far fronte alle obbligazioni
- nell'omesso deposito, sino alla data dell'udienza, del bilancio relativo all'anno 2013;

rilevato che la S.C. in materia di segnalazione a sofferenza ha affermato i seguenti principi

"che l'apposizione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di "sofferenza"; che "lo stesso tenore letterale delle sopra riportate Istruzioni e, segnatamente, l'accostamento che tali Istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili inducano a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate (secondo l'espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui alla L. Fall., art. 5, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità; conclusivamente ciò che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte") mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca" (Cass. 12626/10);



ritenuto, pertanto, che la segnalazione a sofferenza, proprio per il margine di discrezionalità attribuito all'intermediario nella valutazione rispetto ad altre segnalazioni a carattere automatico, richieda all'intermediario una attenta verifica della situazione di fatto al fine di contemperare l'esigenza di contenimento del rischio creditizio e la tutela dell'interesse privato del soggetto segnalato;

ritenuto che il "disallineamento" che la resistente individua fra i rapporti della ricorrente con i propri creditori e quelli con i debitori, con riferimento all'utilizzazione di mezzi finanziari reperiti dal sistema bancario per soddisfare i propri creditori non ricevendo pagamenti tempestivi dai propri debitori, non possa in sé costituire "insolvenza o situazione equiparabile" ai fini della segnalazione a sofferenza;

ritenuto, infatti, che, in assenza di segnali di allarme (protesti, pignoramenti, provvedimenti giudiziari di condanna), l'utilizzazione di mezzi finanziari reperiti dal sistema bancario non possa costituire da sola indice di "insolvenza" seppure nell'accezione "levior" individuata per la segnalazione a sofferenza;

ritenuto cioè che gli sconfinamenti (che, peraltro, rientrano fra le segnalazioni a carattere automatico) non siano indice in sé e in assenza di segnali di mancati pagamenti dei creditori, di incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, essendo nel caso di specie, al contrario, lo strumento utilizzato dall'imprenditore per adempiere ai propri obblighi verso i fornitori;

ritenuto, in definitiva, che il mancato accertamento di ulteriori obbligazioni inadempite (oltre a quella vantata dalla resistente per la revoca del fido) non consenta di reputare sussistente il presupposto

dell'incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, che neppure può desumersi dal ritardo di alcuni mesi nel deposito dell'ultimo bilancio, comportamento certo non corretto, ma non inequivocabilmente interpretabile come indice di oggettiva incapacità finanziaria;

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, essendo ragionevolmente presumibile che la segnalazione possa incidere sui rapporti dell'impresa con il sistema bancario in modo tale da compromettere la prosecuzione dell'attività;

ritenuto che il provvedimento d'urgenza sia idoneo, ai fini di cui all'art. 669 octies co. 6 c.p.c., ad anticipare gli effetti della sentenza di merito sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione e di condanna alla cancellazione (non essendovi, invece, strumentalità della cautela rispetto alla domanda risarcitoria)

P.Q.M.



ordina alla resistente Banca Popolare di Milano soc. coop. a r. l. di richiedere alla Centrale Rischi della Banca d'Italia la cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata nel giugno 2014 con riferimento al debito verso la ricorrente Virginio S.r.l.;

condanna la resistente al pagamento delle spese, liquidate in € 5.000,00.

Milano 29.8.2014

Si comunichi.

Il g.d.

Rossella Milone

